Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata:segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n° 55 del 22 Ottobre 2019

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 21 ottobre 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n.4 della Società A.S.D. SAN LUCA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 43 del 03.10.2019 (ammenda di € 300,00, squalifica calciatore CARBONE Domenico fino al 31.12.2019).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il Presidente della Società reclamante;
ritenuto che alla stregua dell'istruttoria i fatti ascritti a Carbone Domenico vanno diversamente valutati, poiché è emerso che la sua condotta violenta è stata posta in essere in immediata reazione al comportamento gravemente provocatorio e offensivo del giocatore avversario;
che, pertanto, appare conforme a giustizia riconoscere e applicare le circostanze attenuanti previste dall'art.13 C.G.S. e ridurre la squalifica a carico di Carbone Domenico;
deve confermarsi, invece, la sanzione dell'ammenda stante i disordini verificatisi negli spogliatoi.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica a carico di CARBONE Domenico fino al 30 NOVEMBRE 2019;
rigetta nel resto;
dispone accreditarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva sul conto della società A.S.D. SAN LUCA.

RECLAMO n. 5 della Società A.S.D. NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 43 del 3.10.2019 (squalifica calciatore SAVOIA Antonio per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che il reclamo è inammissibile poiché non rispettati i termini e le procedure previste dall'art.76 del vigente C.G.S. ;
infatti è stato spedito e pervenuto per fax il 9.10.2019 oltre i cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare;
inoltre non risulta preannunciato nè versato il prescritto contributo.

P.Q.M.

dichiara il reclamo inammissibile e dispone addebitare sul conto della Società A.S.D. NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5 il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi